

Le ricadute. Sui soggetti coinvolti

Con la procedura restano i vantaggi

La plusvalenza da cessione di partecipazione può essere sottoposta a un regime fiscale molto favorevole per il contribuente che va dall'esenzione Pex (imponibile al 5%) al capital gain nelle sue varie modalità di determinazione dell'imponibile. Se poi si procede alla rivalutazione delle partecipazioni entro ottobre 2010 pagando un'imposta sostitutiva del 2% o del 4% si può azzerare totalmente o parzialmente la plusvalenza.

Ma il vero problema è convincere il potenziale soggetto interessato al ramo di azienda ad acquisire le partecipazioni al posto dei beni. Al riguardo, tra le altre problematiche, ce n'è una molto rilevante dal punto di vista fiscale. In pratica, acquistando le partecipazioni nella società che detiene il ramo d'azienda con beni che presentano plusvalenze latenti (si pensi ad immobili), l'acquirente carica su se stesso il problema delle plusvalenze latenti, sia ai fini dell'ammortamento sia in vista di cessioni.

Un caso pratico

Ipotizziamo la seguente situazione abbastanza frequente: i soci persone fisiche della società Alfa Snc, che detiene un ramo d'azienda industriale con un immobile strumentale, rivalutano le partecipazioni dal valore nominale di 100 al valore reale di 500. I soci di Alfa cedono le partecipazioni all'acquirente Beta Srl al valore di 500, quindi senza plusvalenze da capital gain. Beta Srl iscrive nel proprio attivo patrimoniale le partecipazioni a 500, costo fiscalmente riconosciuto, mentre la società partecipata Alfa presenta valori fiscalmente riconosciuti per 100. A questo punto Beta Srl incorpora la controllata Alfa e dalla fusione emerge un disavanzo di 400 che porta a incremento del valore delle immobilizzazioni. L'incremento di valore delle immobilizzazioni può essere fiscalmente riallineato versando la sostitutiva dal 12% al 16% (costo a carico dell'incorporante).

Alla fine della procedura si è generato un trasferimento sostanziale della proprietà del ramo di azienda e i beni del ramo d'azienda risultano allineati con il valore di mercato. L'incorporante potrà eseguire ammortamenti parametrati al valore effettivo dei beni, mentre se intendesse operare delle cessioni dovrebbe attendere il decorso del periodo di sorveglianza, cioè non prima del quarto anno successivo al riallineamento. L'intera operazione presenta costi fiscali complessivi certamente minori rispetto all'acquisto diretto. Costi rappresentati dall'imposta sostitutiva per rivalutare le partecipazioni e dall'imposta sostitutiva per riallineare i beni. Le imposte sostitutive sono poste a carico di soggetti diversi, ma anche ammettendo che il cedente le sopporti entrambe concedendo sconti sul prezzo di vendita, la loro sommatoria è inferiore al 27,5%, cioè l'Ires ordinaria sulla cessione del ramo d'azienda.

L'operazione può anche essere "anticipata" dal cedente, nel senso che al posto di eseguire una rivalutazione delle partecipazioni, si potrebbe conferire il ramo d'azienda in altra società, eseguire il riallineamento dei valori nella conferitaria, per poi cedere a regime le partecipazioni nella stessa conferitaria a regime Pex.

Se poi vi è l'ingresso di soci di minoranza interessati alla gestione industriale una volta scorporata la parte immobiliare, si potrebbe ipotizzare una rivalutazione delle quote cui far seguire una scissione con successiva cessione del pacchetto di minoranza ai nuovi soci. La rivalutazione delle partecipazioni si trasferisce proporzionalmente alle quote della scissa e della beneficiaria (circolare 98/2000), e la cessione di un pacchetto di minoranza non dovrebbe innescare contestazioni da articolo 37-bis del Dpr 600/73.

P. Me.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

